

# TOMIOLO

## STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 5 di

## infQ azienda – Marzo 2026

### LE ULTIME NOVITÀ

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ISAC: prime comunicazioni INPS sull'affidabilità contributiva</b><br><br>Decreto interministeriale 27 febbraio 2026 (Ministero Lavoro 3 marzo 2026) | Introdotti, dal <b>1° gennaio 2026</b> , gli <b>ISAC</b> (Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva) nei settori M21U <b>“Commercio all’ingrosso alimentare”</b> e G44U <b>“Servizi alberghieri ed extra-alberghieri”</b> . Entro il <b>31 marzo 2026</b> , l' <b>INPS</b> trasmetterà ai datori interessati, in via telematica, una <b>comunicazione di “compliance”</b> con le risultanze degli <b>scostamenti</b> dai valori normali degli indicatori utilizzati per il modello ISAC di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Convertito in legge il Decreto Ucraina</b><br><br>Legge n. 27 del 27 febbraio 2026 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2026)                                | Pubblicata la legge di conversione del c.d. <b>Decreto Ucraina</b> , recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell' <b>Ucraina</b> , per il <b>rinnovo</b> dei <b>permessi di soggiorno</b> in possesso di cittadini ucraini (a richiesta degli interessati), nonché per la <b>sicurezza dei giornalisti freelance</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>In Gazzetta il Decreto Maltempo</b><br><br>Decreto Legge n. 25 del 27 febbraio 2026 (G.U. n. 48 del 27 febbraio 2026)                               | È stato pubblicato il c.d. <b>Decreto Maltempo</b> , che prevede interventi per l'emergenza provocata dagli <b>eventi meteorologici</b> che, dal 18 gennaio 2026, hanno colpito <b>Calabria, Sardegna e Sicilia</b> , nonché ulteriori misure per fronteggiare la <b>frana di Niscemi</b> . Si segnalano, a favore delle zone colpite dal Ciclone Harry, la <b>sospensione dei termini</b> in materia di <b>adempimenti e versamenti</b> tributari e <b>contributivi</b> a copertura del periodo <b>18 gennaio 2026 - 30 aprile 2026</b> (con <b>ripresa dei versamenti</b> prevista in via generale entro il <b>10 ottobre 2026</b> ), nonché il riconoscimento fino al 30 aprile 2026 di un <b>ammortizzatore sociale emergenziale</b> per i lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o a recarsi al lavoro. |
| <b>Rapporto biennale 2024-2025 sulla parità di genere</b><br><br>Ministero del Lavoro, Notizia del 24 febbraio 2026                                    | Il prossimo <b>30 aprile</b> scade il termine per l' <b>invio telematico del rapporto biennale</b> delle <b>pari opportunità</b> relativo al biennio <b>2024-2025</b> a cui sono tenute le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, ma che può essere presentato, su base volontaria, altresì da quelle di minori dimensioni. Dal <b>1° marzo 2026</b> sul portale “Servizi Lavoro” è disponibile l' <b>applicativo per trasmettere tale prospetto</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Detassazione incrementi retributivi, maggiorazioni e indennità</b><br><br>Agenzia delle Entrate Circolare n. 2 del 24 febbraio 2026                 | L'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative per l'attuazione dei <b>nuovi regimi di detassazione</b> , introdotti dalla Legge di Bilancio 2026 per il <b>periodo d'imposta 2026</b> , <ul style="list-style-type: none"> <li>• degli <b>incrementi retributivi</b> disposti da <b>rinnovi contrattuali</b> e</li> <li>• delle <b>maggiorazioni e indennità</b> per <b>lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo</b> settimanale e per i <b>turni</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Le novità introdotte dal Decreto Sicurezza: indicazioni dell'INL</b><br><br>Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026                                 | L'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni ai propri uffici territoriali in merito alle novità introdotte dal c.d. <b>Decreto Sicurezza</b> , che abbiano rilevanza per l' <b>attività di vigilanza</b> , con particolare riferimento ai <b>cantieri edili</b> e alle novità relative alla <b>patente a crediti</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**COMMENTI****MILLEPROROGHE 2026: PROROGATI I BONUS GIOVANI, DONNE E ZES**

La Legge n. 26/2026 di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025) proroga e aggiorna diverse disposizioni normative.

Tra le novità di interesse per i datori/sostituti d'imposta si segnalano le **proroghe** delle agevolazioni introdotte dal c.d. **Decreto Coesione** (D.L. n. 60/2024) e, nel particolare:

- del **Bonus Giovani**, con modifiche della misura del beneficio e delle condizioni per la sua fruizione, fino al 30 aprile 2026;
- del **Bonus Donne**, alle medesime condizioni previste, fino al 31 dicembre 2026;
- del **Bonus ZES**, con modifiche della misura del beneficio e delle condizioni per la sua fruizione, fino al 30 aprile 2026.

Per la piena operatività dei predetti esoneri si attende l'autorizzazione della Commissione europea, ove prevista, e le indicazioni dell'INPS.

Si evidenzia invece la **mancata proroga** dell'agevolazione, prevista dal Decreto Coesione, che riconosce specifici **incentivi all'autoimpiego nei settori strategici** per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

**"BONUS GIOVANI"****Le disposizioni del Decreto Coesione**

Il Decreto Coesione ha introdotto un esonero contributivo al fine di favorire l'occupazione giovanile stabile nel settore privato (c.d. **"Bonus Giovani"**) destinato ai datori di lavoro privati che hanno assunto/trasformato, nel periodo compreso **tra il 1° settembre 2024 (salvo quanto previsto per la ZES unica per il Mezzogiorno) ed il 31 dicembre 2025**, personale non dirigenziale con **meno di 35 anni** (ossia che hanno al massimo 34 anni e 364 giorni), con **contratto a tempo indeterminato e mai occupati a tempo indeterminato**.

Il beneficio consiste nell'**esonero** dal versamento del **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a:

- **650,00 euro** su base mensile per i contratti stipulati in sedi/unità produttive nella **Zona Economica Speciale** unica per il Mezzogiorno;
- **500 euro** su base mensile per i lavoratori occupati nelle **altre Regioni**

e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata.

L'esonero contributivo ha una **durata massima di 24 mesi**.

**Le novità introdotte dalla legge di conversione del Milleproroghe**

Fermo restando il possesso, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore, degli altri requisiti già previsti, con la conversione in legge del Milleproroghe 2026:

- è **prorogato** dal 31 dicembre 2025 al **30 aprile 2026** il **termine entro cui** i datori di lavoro privati possono **assumere/trasformare** a tempo indeterminato lavoratori under 35;
- è stabilito che per le **assunzioni/trasformazioni** effettuate:
  - **fino al 31 dicembre 2025** la percentuale di esonero è pari al **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati,
  - **dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026** la percentuale di esonero è pari al **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati qualora le medesime assunzioni **comportino un incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Qualora **non** si registri tale

**incremento occupazionale**, per le assunzioni effettuate dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026, la percentuale di esonero è pari al **70%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati;

- per le assunzioni o trasformazioni effettuate con **decorrenza successiva al 31 dicembre 2025**, Marche e Umbria vengono aggiunte alle Regioni per cui si ha accesso alla **misura più elevata dell'esonero (650 euro)**;
- aumenta l'**autorizzazione di spesa**, già stanziata.

Preme evidenziare che l'incremento occupazionale netto è stato introdotto:

- nella **ZES** per le **assunzioni** o **trasformazioni** effettuate **dal 1° settembre 2024**;
- per la **generalità** delle assunzioni o trasformazioni effettuate **dal 1° luglio 2025** (fino al 31 dicembre 2025), secondo quanto emerso dal negoziato intercorso con la Commissione europea.

Si ricorda, infine, che la misura più elevata di esonero (650 euro) è subordinata all'**autorizzazione della Commissione europea**; tale autorizzazione è stata concessa, fino al 31 dicembre 2025, con la Decisione C(2025) 649 *final* del 31 gennaio 2025.

### **“BONUS DONNE”**

#### **Le disposizioni del Decreto Coesione**

Il Decreto Coesione ha introdotto un esonero contributivo al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate (c.d. “**Bonus Donne**”) destinato ai datori di lavoro privati che hanno assunto, nel periodo compreso **tra il 1° settembre 2024** (salvo quanto diversamente previsto) **ed il 31 dicembre 2025**, con **contratto a tempo indeterminato** donne:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della Zes unica per il Mezzogiorno;
- in professioni o settori con un'elevata disparità occupazionale di genere.

Il beneficio consiste nell'**esonero** dal versamento del **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a **650,00 euro** su base mensile per ciascuna lavoratrice e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata.

L'esonero contributivo ha una **durata massima** di **24 mesi**.

Ai datori di lavoro privati che assumono donne occupate nelle professioni o settori con un'elevata disparità occupazionale di genere, annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il MEF, l'esonero spetta per un periodo massimo di **12 mesi**.

#### **Le novità introdotte dalla legge di conversione del Milleproroghe**

Fermo restando il possesso, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore, degli altri requisiti già previsti, con la conversione in legge del Milleproroghe 2026, è **prorogato** dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026** il **termine entro cui** i datori di lavoro privati possono **assumere** a tempo indeterminato donne, con le **medesime condizioni** stabilite in precedenza e aumenta l'**autorizzazione di spesa**, già stanziata.

Si ricorda, in particolare, che le assunzioni devono comportare sempre un **incremento occupazionale netto**.

Per quanto riguarda le donne senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della Zes unica per il Mezzogiorno, il provvedimento in esame non esplicita la possibilità di estendere l'area Zes alle Regioni Marche e Umbria.

Tuttavia, è lecito attendersi che l'estensione dal 20 novembre 2025 anche alle Regioni Marche ed Umbria sia valida per l'incentivo in questione, analogamente a quanto previsto per il “Bonus ZES”. Sul punto si attendono indicazioni da parte dell'INPS.

## “BONUS ZES”

### Le disposizioni del Decreto Coesione

Il Decreto Coesione ha introdotto un **esonero contributivo** al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (c.d. “**Bonus ZES**”) destinato ai datori di lavoro privati che hanno assunto, nel periodo compreso **tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025**:

- personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato che, alla data di assunzione, abbia compiuto 35 anni e sia disoccupato da almeno 24 mesi;
- presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (**Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna** e, dal 20 novembre 2025, **Marche e Umbria**).

Nel mese in cui hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato i datori di lavoro interessati devono aver occupato fino a un **massimo di 10 dipendenti**. Inoltre, l’assunzione del lavoratore deve aver determinato un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

Il beneficio consiste nell’**esonero** dal versamento del **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a **650 euro su base mensile** per ciascun lavoratore.

L’esonero contributivo ha una durata massima di **24 mesi** e non è riconosciuto in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

### Le novità introdotte dalla legge di conversione del Milleproroghe

Fermo restando il possesso, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore, degli altri requisiti già previsti, con la conversione in legge del Milleproroghe 2026:

- è **prorogato** dal 31 dicembre 2025 al **30 aprile 2026** il **termine entro cui** i datori di lavoro privati possono **assumere** a tempo indeterminato lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria);
- è stabilito che per le **assunzioni** effettuate:
  - **fino al 31 dicembre 2025** la percentuale di esonero è pari al **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati,
  - **dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026** la percentuale di esonero è pari al **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati qualora le medesime assunzioni **comportino** un **incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Qualora **non** si registri tale **incremento occupazionale**, per le assunzioni effettuate dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 la percentuale di esonero è pari al **70%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati;
- aumenta l’**autorizzazione di spesa**, già stanziata.

Preme evidenziare, a riguardo, che l’incremento occupazionale netto, pur non essendo previsto direttamente dal c.d. Decreto Coesione in relazione alle **assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025**, è comunque necessario in forza del rinvio operato dal D.M. 7 gennaio 2025 al rispetto dei parametri recati dal Regolamento (UE) n. 651/2014.

Si ricorda, infine, che l'esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea; tale autorizzazione è stata concessa, fino al 31 dicembre 2025, con Decisione C(2025) 5730 del 14 agosto 2025.

#### RIEPILOGO DELLE NOVITÀ

| Novità        | Bonus Giovani                                                                                                                             | Bonus Donne                                                                   | Bonus Zes                                                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durata</b> | Assunzioni/trasformazioni dal 1° gennaio al 30 aprile 2026; per 24 mesi                                                                   | Assunzioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026; per 24/12 mesi                 | Assunzioni dal 1° gennaio al 30 aprile 2026; per 24 mesi                                                                 |
| <b>Misura</b> | 70% di base 100% in caso di incremento occupazionale netto 500 euro mensili; 650 in area ZES (dall'1° gennaio 2026 anche Marche e Umbria) | 100% (subordinato in ogni caso all'incremento occupazionale) 650 euro mensili | 70% di base 100% in caso di incremento occupazionale netto 650 in area ZES (dal 20 novembre 2025, anche Marche e Umbria) |

#### GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI MARZO 2026

##### DOMENICA 15

##### **Riduzione edilizia**

Ultimo giorno utile per l'invio all'INPS delle istanze di riduzione contributiva a favore delle imprese edili per l'anno 2025 pari all'11,50%.

##### LUNEDÌ 16

##### **Ritenute IRPEF mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **febbraio 2026**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

##### **Contributi INPS mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **febbraio 2026**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

##### **Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **febbraio 2026**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

##### **Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **febbraio 2026**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

**Contributi INPS mensili Gestione Separata**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **febbraio 2026** a collaboratori coordinati e continuativi.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

**Contributi operai agricoli**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre **luglio - settembre 2025**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

**Conguaglio sostituti d'imposta**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte inerenti operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese di **febbraio 2026** da datori di lavoro e committenti su redditi corrisposti nel corso dell'anno solare 2025.

**Invio CU 2026 Ordinaria**

Ultimo giorno utile per effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della CU 2026 Ordinaria per lavoro dipendente e assimilato e lavoro autonomo occasionale.

**CU 2026 Sintetica**

Consegna certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi diversi e da locazione breve percepiti nell'anno 2025.

**770 mensile**

Invio telematico (facoltativo) all'Agenzia delle Entrate unitamente al Mod. F24 del prospetto delle ritenute operate nel mese di **febbraio 2026**.

**Addizionali**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**febbraio 2026**).

**SABATO 21****Invio correttivo CU 2026 Ordinari**

A seguito di errato invio delle certificazioni, possibile trasmissione delle CU correttive, senza incorrere in sanzioni.

**MARTEDÌ 31****Invio telematico del flusso UNIEMENS**

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **febbraio 2026**.

*Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite internet.*

**INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva unificata**

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di **febbraio 2026**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

*Invio tramite Flusso UniEmens.*

**INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata**

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **febbraio 2026**.

*Invio tramite Flusso UniEmens.*

**Stampa Libro unico**

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **febbraio 2026**.

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI MARZO 2026</b> |
|-------------------------------------------------|

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.